

Accoglimento totale del 07/03/2013

RG n. 17416/2012

*si convalida il numero al P.S.S. (del provvedimento) n. 6510/12
emesso dall'Ordine degli Avv. Bo*

N. 17416/2012 R.G. del 19/4/12



Rep. 861/13

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17416/2012 promossa da:

[Redacted]

ATTORE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Ministero dell'Interno

CONVENUTO/I

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Il Giudice

letti gli atti,

a scioglimento della riserva che precede,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 17416/2012 R.G. promosso

da

[Redacted], rappresentato e difeso dall' [Redacted]

giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

nei confronti di

Ministero dell'Interno

RESISTENTE

Con l'intervento del Pubblico Ministero,



In punto a: ricorso ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con ricorso depositato il 13 novembre 2012, il Signor [REDACTED] cittadino nigeriano, impugnava la decisione del 5 luglio 2012 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino - Sezione Distaccata di Bologna, che gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo che fosse annullato il provvedimento impugnato e che gli venisse riconosciuto lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero degli Interni, notiziato della procedura, nulla deduceva.

All'udienza del 26 febbraio 2013 il ricorrente compariva personalmente.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Non può essere accolta la richiesta principale di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché non sussistono i presupposti dell'art. 2 co I lett.e) D.Lgs 251/07 relativi al timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche.

Il ricorrente, infatti, ha riferito i motivi del suo allontanamento dalla Nigeria, avvenuto nel 2008, facendo riferimento a circostanze del tutto vaghe e generiche, non avendo inoltre egli ricevuto alcuna minaccia; il ricorrente si trasferiva prima in Libia, dove viveva per diversi anni prima di raggiungere l'Italia a seguito dei noti conflitti della "Primavera Araba".

Va invece riconosciuta la protezione sussidiaria al ricorrente proveniente dalla Nigeria, poiché nella fattispecie sussistono i presupposti dell'art. 14 D.Lgs 251/07 in quanto in caso di rientro nel suo paese correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.



Accoglimento totale del 07/03/2013
RG n. 17416/2012

Va premesso che in questa materia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice ha un dovere di cooperazione con ricorrente nell'accertamento dei fatti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri d'ufficio ex art. 8 D. Lgs. 25/08 (Cass.SS.UU. n.27310/08) e che deve pertanto verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro (Cass. Ord. n. 17576/10).

Inoltre, la giurisprudenza europea ha precisato "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale" (Corte di Giustizia 17/2/09 nella causa C. 465/07).

Le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria vengono descritte sia in siti istituzionali che di particolare rilievo internazionale.

Il rapporto di Amnesty International 2011, reperibile sul sito dell'associazione, riferisce : *"tra il 17 e il 20 gennaio, più di 300 persone sono rimaste uccise nel corso di violenze di matrice religiosa e politica nella città di Jos, nello stato di Plateau, e nei dintorni; oltre 10.000 persone sono rimaste sfollate e migliaia di negozi e abitazioni sono stati distrutti. Il 7 marzo più di 200 tra uomini, donne e bambini sono stati uccisi da uomini armati, dopo che i villaggi di Dogo Nahawa, Zot e Ratsat erano*



Accoglimento totale del 07/03/2013

Accoglimento totale RG n. 17416/2012

stati attaccati. Case e proprietà sono state bruciate e migliaia di persone sono rimaste sfollate. Almeno tre bombe sono esplose a Jos e nei dintorni il 24 dicembre, uccidendo 80 persone e ferendone molte di più. Le esplosioni hanno innescato ulteriori violenze nella città e nella zona, causando decine di morti e molti altri feriti, oltre alla distruzione di diversi edifici", aggiungendo che "all'interno della polizia non è mutato l'atteggiamento di diffuso spregio dei diritti umani e delle debite procedure. Centinaia di persone sono state uccise dalla polizia nel corso dell'anno, molte illegalmente, prima o durante l'arresto, per strada o a posti di blocco, o successivamente sotto la custodia della polizia. Molte altre sono scomparse dopo l'arresto. Un'alta percentuale di queste uccisioni illegali avrebbero le caratteristiche di esecuzioni extragiudiziali"(...) "la polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti. La violenza sulle donne è rimasta endemica e sono continuate" così come si evidenzia che "la violenza sulle donne ha continuato a essere pervasiva, compresa la violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da parte di funzionari statali che di privati cittadini. Le autorità hanno regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d'impunità. Mentre alcuni stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale e statale, a quasi 25 anni dalla sua ratifica".

Inoltre, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri evidenzia che "sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Borno, Bauchi, Yobe,



Accoglimento totale del 07/03/2013
RG n. 17416/2012

Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau hanno avuto luogo attentati dinamitardi il 24 e 25 dicembre 2010 e ricorrenti violenze etnico - religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e ultimamente a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram. Il 31 dicembre 2011 le Autorità locali hanno annunciato l'adozione dello Stato di Emergenza in diverse aree di Governo Locale (LGA), maggiormente interessate, in tempi recenti, da eventi terroristici o violenze settarie negli Stati di Borno, Yobe, Plateau e Niger. Si riporta l'elenco delle "Local Government Area" interessate: Borno State: 1. Maiduguri Metropolitan; 2. Gamboru Ngala; 3. Banki Bama; 4. Biu; 5. Jere / Yobe State: 1. Damaturu; 2. Geidam; 3. Potiskum; 4. Buniyadi-Guiba; 5. Gasua-Bade / Plateau State 1. Jos North; 2. Jos South; 3. Barkin-Ladi; 4. Riyom / Niger State: tutte le aree. Le misure prevedono la chiusura di alcuni tratti di frontiera con nazioni confinanti, quali la Repubblica del Ciad e la Repubblica del Niger, ulteriori controlli sui movimenti di persone e mezzi da parte delle forze di sicurezza, nonché possibili limitazioni agli spostamenti dei residenti e l'espulsione di stranieri irregolari provenienti dalle nazioni vicine. Sono adottate misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, nelle capitali degli Stati di Adamawa, Borno, Kaduna, Kano, Niger, Oyo, e Zamfara. Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger, che ha visto fino a tempi recenti azioni di cosiddetti militanti rivolte contro espatriati e imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità, se non per motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di sicurezza. Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati: il primo ottobre 2010, in occasione della celebrazione del 50mo anniversario dell'Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del Quartier Generale della Polizia, e il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni Unite. Si stima che le violenze settarie abbiano causato circa mille morti nel 2011."



Accoglimento totale del 07/03/2013
RG n. 17416/2012

La violenza indiscriminata così accertata ormai in tutto il territorio nigeriano, in presenza di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia ed anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto, integra i presupposti della protezione sussidiaria in favore del cittadino nigeriano ricorrente in ossequio al principio del *non refoulement*, non potendosi respingere alcuno in uno Stato in cui la sua vita sarebbe in serio pericolo.

In conformità a quanto già ritenuto in termini sia dal Tribunale di Palermo (sentenza 22/9/10 sul ricorso n. 2835/09), che da quello di Roma (sentenza 30/1/12 nel procedimento RGV 12878/11), e secondo l'ormai costante orientamento di questo Tribunale, va pertanto riconosciuta al ricorrente la protezione di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, sussistendo per lui nel suo paese un rischio di minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati interni sussistenti in Nigeria.

Si dà qui atto del contrario avviso recentemente espresso dalla Corte d'Appello di Bologna (sentenza n.56 V.G. depositata in data 9 luglio 2012), senza tuttavia poterlo condividere: infatti, la protezione sussidiaria prescinde dalla posizione personale del richiedente, e riguarda una generalizzata situazione di grave rischio nel Paese d'origine, situazione che può venirsi a creare anche successivamente alla uscita del richiedente dal proprio Paese d'origine.

Inoltre - e per quanto occorre possa - il ricorrente proviene dalla Libia, e rientra quindi nel novero delle persone di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Commissario Delegato per l'Emergenza Immigrazione dal Nord Africa del 30 ottobre 2012, e di cui alle comunicazioni del Ministero dell'Interno del 26 ottobre 2012 e del 30 ottobre 2012, con la conseguenza che la sua posizione veniva già rivalutata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale con concessione a suo favore del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.



Accoglimento totale del 07/03/2013
RG n. 17416/2012

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,
in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione
Territoriale di Torino - Sezione Distaccata di Bologna,

RICONOSCE

al Signor [redacted] la protezione sussidiaria di cui all'art.
14 D.Lgs. n.251/07.

Spese compensate.

Si comunichi alle parti.

Bologna, 4 marzo 2013.

Il Giudice

Maria Cristina Borgo

V° si comunica al Sig. Procuratore
della Repubblica - sede ai sensi
dell'art. 740 CPC
Bologna, il 7 MAR. 2013

IL CANCELLIERE